



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TRAME APS

Art. 1 Denominazione, natura giuridica e sede legale

1. È costituita, ai sensi degli artt.36 e ss. del Codice civile e del Codice Unico del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni, un'associazione denominata TRAME APS di seguito più brevemente indicata in questo statuto come "Associazione". L'associazione assumerà nella propria denominazione l'acronimo APS, soltanto successivamente alla sua iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), oppure all'iscrizione nell'attuale registro di settore equiparato al RUNTS ai sensi dell'art. 101, comma 3, d.lgs. 117/2017.
2. L'associazione ha sede in Rieti (RI) in via Giordano Bruno 6. La sede legale può essere modificata all'interno dello stesso Comune con delibera del Consiglio Direttivo senza che ciò comporti modifica statutaria.
3. L'Associazione può operare in Italia e all'estero, ha durata illimitata e potrà istituire sezioni, sedi secondarie e uffici distaccati anche altrove in Italia.

Art. 2 Scopo ed oggetto sociale

1. L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socio-economiche.
2. L'associazione si basa su una visione sistemica che concepisce gli esseri umani e l'ambiente come una rete di fenomeni fondamentalmente interconnessi e interdipendenti. Intessere azioni intorno a questa concezione è necessario per affrontare la crisi ecologica globale, per proteggere la continuazione e il fiorire della vita sulla Terra. Il nome **Trame** evoca l'idea di tessere connessioni, narrare intrecci valorizzando il potere delle storie per connettere le persone, contribuire alla valorizzazione delle arti tradizionali e della cultura del territorio e costruire resilienza.
3. L'associazione avrà un carattere sovraregionale per poter intervenire su tutto il territorio nazionale, e per confrontarsi anche con quello che succede a livello internazionale, eventualmente creando sinergie e collaborazioni con realtà che condividano lo spirito e i principi dell'associazione.
4. L'associazione opera per fini di solidarietà sociale nelle aree di intervento sociale, ambientale e culturale ed è fondata sui principi etici rivolti alla cura della terra e delle persone, svolgendo attività di interesse generale tra quelle indicate all'art. 5 del Dlgs N.117 del 03/07/2017 e nello specifico:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica

del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

5. Le predette attività sono esercitate dall'Associazione in via principale in conformità alle finalità indicate al precedente articolo. Pertanto l'Associazione le pone in essere attraverso:

- La realizzazione di laboratori, workshop, conferenze, manifestazioni culturali, rassegne, incontri e dibattiti, convegni, manifestazioni sportive e di spettacolo e mostre;
- L'ideazione, il sostegno, la promozione, l'organizzazione e/o il finanziamento, di iniziative svolte direttamente o indirettamente nel campo dell'editoria e della comunicazione riguardanti eventi, fatti o espressioni culturali e sociali attinenti lo scopo e le attività dell'Associazione in tal senso potrà fare ricorso ai mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni, ivi compresi stampa, radiotelevisione, sistemi multimediali e virtuali a livello locale, nazionale o internazionale;
- La realizzazione di visite ed escursioni di interesse sociale e culturale rivolte ai propri soci, finalizzate alla realizzazione delle finalità associative e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- L'appoggio di programmi e iniziative di altre associazioni private e/o Pubbliche i cui scopi sociali siano affini ai propri;
- La sensibilizzazione delle pubbliche amministrazioni;
- L'attivazione di rapporti e sottoscrizione di convenzioni con Enti Pubblici o Privati per gestire immobili o spazi pubblici/privati, ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, centri di aggregazione o altro, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative che promuovano lo sviluppo e l'ampliamento dello scopo dell'Associazione;
- La promozione dell'autocostruzione e/autorecupero nell'ambito della bioedilizia. Introducendo la possibilità di utilizzare il modello dell'Autocostruzione familiare che non ha come scopo ultimo la costruzione della casa quanto la ricostruzione di comunità, condividendo il "saper fare" che contribuisce alla creazione di forti legami sociali sul territorio e favorisce la cooperazione e il mutualismo;

- 
- L'erogazione di denaro e la cessione gratuita di beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di altre attività di "interesse generale" posti in essere da organizzazioni del Terzo Settore o enti senza scopo lucro aventi fini analoghi o comunque affini ai propri;

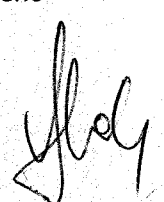
6. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.
7. Per il raggiungimento dello scopo l'Associazione potrà altresì accedere ed ottenere ogni contributo pubblico o privato, nonché stipulare convenzioni e contratti con enti di qualsiasi natura e in particolare con lo Stato, le Regioni e le Province e gli altri enti pubblici territoriali, mantenendo in ogni caso la propria autonomia.

Art. 3 Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Qualora intenda ottenere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del Codice del Terzo settore, l'Associazione dovrà avere un patrimonio minimo non inferiore a quello previsto (in misura attualmente pari a € 15.000) dal comma 4 del suddetto articolo, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:
 - quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
 - sottoscrizioni, raccolte pubbliche di fondi, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;
 - proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
3. I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
4. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.
5. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito nelle attività istituzionali promosse dall'associazione.
6. In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può darsi luogo alla ripartizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

Art. 4 Soci: requisiti e procedura di ammissione

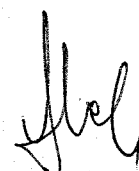
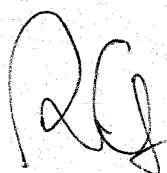
1. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno



sette persone fisiche socie. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.
3. Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.
4. Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato da quest'ultimo, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell'istante. Qualora al conseguimento dello status di socio si accompagni il rilascio di una tessera, quest'ultima deve essere prontamente consegnata al nuovo socio. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
5. La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
6. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, i soci hanno:
 - a. il diritto a partecipare alle attività associative;
 - b. il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
 - c. il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
 - d. il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
 - e. il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.
7. Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.
8. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.
9. Possono aderire all'Associazione anche soci minorenni, in questo caso la domanda di iscrizione per i minori di anni 18 deve essere sottoscritta da almeno uno dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale.
10. Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili ai soci.
11. Le prestazioni fornite dagli associati sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 5 - Diritti ed obblighi dei soci



1. Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.
2. Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.
3. I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il 31 dicembre di ogni anno.
4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
5. In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.
6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Art. 6 Obblighi assicurativi

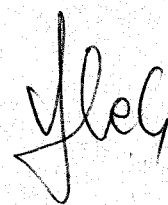
7. L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.

Art. 7 Organi dell'associazione

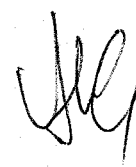
1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.
2. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio Direttivo;
 - d) l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria

Art. 8 Assemblea

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.
2. Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.
4. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.
5. In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.
6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.



7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
8. Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.
9. Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.
10. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.
11. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.
12. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.
13. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.
14. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
15. L'Assemblea ordinaria:
- nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
 - approva il bilancio consuntivo di esercizio;
 - determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
 - nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
 - delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.
16. L'Assemblea straordinaria:
- delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
 - delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
 - delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
17. Le Assemblee dei Soci si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali :
- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione , se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e il regolare svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati della votazione ;



- 
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti

Art. 9 Consiglio direttivo e presidente

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 11 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dall'elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti uno o più Vice Presidenti, il Tesoriere ed un Segretario.
5. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
6. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 6 mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.
7. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
8. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:
 - a. la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
 - b. la fissazione delle quote associative;
 - c. le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
 - d. le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
 - e. le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
 - f. la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
 - g. l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
 - h. l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
 - i. la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
 - j. ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.
9. Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
11. Le votazioni per l'elezione del consiglio direttivo potranno avvenire mediante votazione su apposita scheda o per via telematica con le caratteristiche definite all'art.8 c.9. Nelle votazioni su scheda o per via telematica, il socio, avente diritto di voto, potrà esprimere un numero di



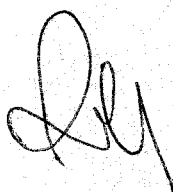
preferenze pari al numero dei membri da eleggere più un numero di membri supplenti pari a due se il consiglio direttivo è composto da cinque membri e pari a tre se il consiglio direttivo è composto da sette membri. Qualora nella votazione del Consiglio Direttivo dovessero risultare degli ex aequo viene eletto consigliere colui che ha maggiore anzianità associativa e nel caso in cui gli ex-aequo avessero la stessa anzianità associativa, verrà eletto il più anziano d'età. I soci muniti di delega avranno diritto a due voti. Il segretario dell'assemblea sarà responsabile del controllo dei voti, e del controllo della validità delle deleghe. E' sottinteso che le votazioni, sia mediante votazione su scheda che per via telematica avverranno comunque a scrutinio palese.

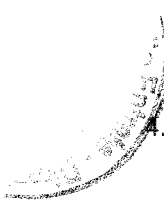
Art. 10 Decadenza del consiglio direttivo e del presidente

1. Il Consiglio Direttivo decade:
 - a. per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
 - b. per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
 - c. per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.
2. In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
3. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:
 - a. per dimissioni;
 - b. per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.
4. In queste ultime ipotesi, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 11 Segretario e tesoriere

1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.
2. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
3. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.



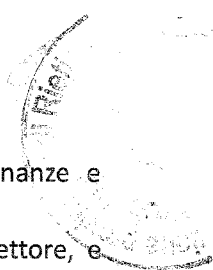
- 
4. Le funzioni di prelievo bancario di emissioni di bonifico o assegni sono riservate esclusivamente al presidente.

Art. 12 Esercizio sociale e bilancio

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:
 - potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a 220.000 €;
 - in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
 - dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;
 - dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.
4. Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.
5. Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
6. Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 13 Organo di controllo e revisione legale dei conti

1. Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.
 2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
- 
- 

- 
3. Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.
 4. Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

ART. 14 Volontari

1. L'Associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati
2. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
3. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
4. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
7. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
8. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 15 Lavoratori

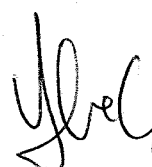
1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. È assicurato il rispetto dell'Art. 36 del Codice del Terzo Settore.

Art. 16 Scioglimento

1. L'Associazione ha durata illimitata.
2. Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.
3. Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.
4. In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, ad un'altra associazione di promozione sociale, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17 Clausola compromissoria

1. La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti



contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 18 Norme applicabili

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.
2. Ogni riferimento al RUNTS contenuto nel presente statuto assume efficacia a partire dal momento di operatività di tale registro.
3. Il Presidente è autorizzato ad apportare al presente statuto ogni ulteriore modifica o integrazione necessaria ad adeguarlo a sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari il cui rispetto sia necessario ai fini dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS anche per effetto di trasmigrazione.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE
DI RIETI
Ufficio Territoriale di
Rieti

N. 6

Serie 3

Data 7-1-2025

Cominciasti
€ 1 EBenip

(Euro 1)

☐ CEDOLARE SECCA

IL FUNZIONARIO
EB

Rol

YleG